

## Allegato A

Regolamento per l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento dell'attività pirotecnica e similari, nel territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e delle Riserve naturali "Lago di Canterno" e "Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico" gestite dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Regolamento approvato con Deliberazione n. 80 del 10 settembre 2019



**Regolamento per l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento dell'attività pirotecnica e similari, nel territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e delle Riserve naturali "Lago di Canterno" e "Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico" gestite dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.**

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Legge quadro**


Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che vieta nei Parchi "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo per la flora e la fauna protette e i relativi habitat", ed in particolare la lettera f), che vieta "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" nonché dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

#### **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento, considerato l'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, detta norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata all'introduzione, al trasporto e all'esportazione nel e dal territorio delle aree Protette gestite dall'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, da parte di privati, di armi ed oggetti assimilati, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché per la detenzione e il commercio degli stessi.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l'uso di esplosivi e lo svolgimento dell'attività pirotecnica, l'utilizzo di dispositivi di segnalazione di emergenza e di dissuasori acustici di fauna selvatica a scoppio, all'interno dei territori suddetti.

#### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e delle Riserve naturali gestite dal Parco "Lago di Canterno" e "Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico", di seguito



denominate Parco e Riserve Gestite, ivi incluse le zone edificate comprese nel perimetro del Parco e delle Riserve Gestite, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Fermo restando la normativa vigente sulla detenzione, utilizzo e il trasporto delle armi e oggetti assimilati, non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e **non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore**, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi e oggetti assimilati, da parte di privati, sulle seguenti **strade ad alta percorrenza** comprese nel perimetro del Parco e delle Riserve Gestite, sulle quali il transito non dà luogo a criticità dal punto di vista della conservazione sia per il breve percorso sia per la tipologia di ambienti attraversati:

**Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi (Allegato Carta 1)**

1. S.S. n° 7 Via Appia, nel Comune di Terracina, dal km 108,650 al km 109,650/Fosso Sant'Antonio (comune di Monte San Biagio)
2. S.S. n° 7 Via Appia nel Comune di Terracina, dal km103,250 (Torre Gregoriana) al km 106,100 (casa cantoniera ANAS)
3. Strada regionale n° 637, Comune di Lenola, in corrispondenza del Passo Quercia del Monaco al km
4. Strada comunale Via Cerreto, Comune di Sonnino, in corrispondenza della Voragine Catausa

**Riserva "Lago di Canterno" (Allegato Carta 2)**

N° 6 - SS 155 Raccordo di Fiuggi tra la località "I prati di Acuto" e "Le Cese"

**Riserva " Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico "**  
**(Allegato Carta 3)**

N° 1 - SR 82 "Valle del Liri" (Frosinone-Gaeta)

3. Necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore qualunque strada attraversi l'area protetta, ad eccezione di quelle al comma 2, ed in particolare le strade riportate nella cartografia all'allegato Carta 1, Carta 2, Carta 3, al presente regolamento e di seguito elencate:

**Strade principali SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE:**



## **PARCO MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI** (Allegato Carta 1)

### **TERRACINA**

5. SP n°182 e Via di Camposoriano
6. Strada Comunale Santo Stefano fino al Fontanile di Santo Stefano (a tratti)
7. Sentiero dal fontanile Santo Stefano verso sud-ovest

#### **Solo Residenti:**

8. Strada vicinale Cavallo Bianco
9. Strada vicinale Largo Montagna
10. Strada comunale Francolano
11. Strada vicinale Colle Chiavone
12. Strada Comunale Via Piazza Palatina

### **VALLECORSA**

13. Strada comunale Valle Sant'Agata (tratto Vallecorsa)

### **FONDI**

14. Strada di Valle Sant'Agata (tratto Fondi)
15. Strada Madonna della Rocca (solo Valico)

#### **Solo Residenti:**

16. Lungo Lago zona La Goffa

### **MONTE SAN BIAGIO**

17. Strada comunale per Valle Imperiale
18. Strada comunale Campo Marinello
19. Strada comunale della Vetica

### **SONNINO**

20. Via Arringo (primo pezzo)

#### **Solo Residenti:**

21. Via Valle Castagna

### **LENOLA**



3

22. Strada vicinale Monte Ambrifi
23. Strada comunale Colle Chiavino

#### **ROCCASECCA DEI VOLSCI**

24. Strada della montagna (da Lucerna a Pian San Salvatore)

#### **AMASENO**

Nessuna strada

#### **CASTRO DEI VOLSCI**

25. Via Cimotte (Strada per Cimotta Erta)

#### **PASTENA**

Nessuna strada

#### **RISERVA NATURALE LAGO DI CANTERNO (Allegato Carta 2)**

1. SP 201 Lago di Canterno
2. SP 272 Canterno-Fiuggi
3. SP 201 -Tratto Pagliarone

##### Solo Residenti:

4. SP 201 tratto Monte Jazzo
5. SP 123 Madonna della Stella

#### **RISERVA "ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE E FABRATERIA NOVA E DEL LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO" (Allegato Carta 3)**

2. Via Colle Rose (Ex Strada Provinciale 1 -da Isoletta verso Arce)
3. Via san Cataldo -Via Colonne (Ex Strada Provinciale 66 -da San Giovanni Incarico verso Roccasecca)

##### Solo Residenti:

4. Strada Comunale Via Dirupata
5. Strada Comunale via San Cataldo (dall'incrocio con via Dirupata-sponda del Lago)




6. Strada Comunale Via Ponterotto
7. Strada Comunale Via Madonnelle
8. Strada Comunale Via La Costa
9. Strada Comunale Via Lago Pantano
10. Strada Comunale Via Scalo Ferroviario
11. Strada Comunale Via Pantanelle
12. Strada Comunale Via Santa Giusta
13. Strada Comunale Via Opi
14. Strada Comunale Via Mola La Zoppa

4. Il presente regolamento detta anche le disposizioni per la **produzione di istanze** dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori dei cui all'art. 11 comma 3 lett. f della Legge Quadro.

#### Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per **"introduzione"**: l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi, nel territorio del Parco e delle Riserve gestite, ovvero la detenzione e possesso degli stessi nei territori suddetti;
- b) per **"trasporto"**, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco e delle Riserve gestite con armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi;
- c) per **"esportazione"**, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
- d) per **"armi"**, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- e) per **"oggetti assimilati alle armi"**, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica; le armi da softair, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare disturbo e offesa alla fauna del Parco; gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco;
- f) per **"esplosivi"**, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi



5

altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;

- g) per “mezzi di cattura”, quelli indicati nella lettera A) dell'allegato F del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;

#### **Art. 5 - Privati**

1. Si intendono per “privati”, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:

- a) appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) addetti al servizio di Polizia Municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza;
- d) Il Personale di Vigilanza Guardiaparco della Regione Lazio cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nell'espletamento dei servizi d'istituto, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e della L.R 29/97.

#### **Art. 6 - Deroghe al divieto di introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi**

1. Il divieto di introduzione in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi ed oggetti assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, disposto dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della L. n. 394/1991 non si applica, oltre che ai soggetti diversi dai privati ai sensi dell'articolo 4,:





- a) ai soggetti cui è consentito dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
  - b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del R.D. n. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
  - c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
  - d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
  - e) al personale diplomatico di Stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
  - f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione nell'area del Parco e Riserve Gestite, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria;
  - g) alle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata limitatamente al porto e il trasporto delle armi a loro autorizzate, esclusivamente nell'ambito del servizio d'istituto, nel solo orario di lavoro e dei percorsi di servizio.
  - h) ai pescatori titolari di regolare licenza di pesca, professionale o sportiva, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti, ai luoghi e alle modalità in cui la pesca è consentita dalle vigenti normative in materia.
2. Non rientrano nei casi di esenzione di cui al comma 1 i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie e ambientali per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per vigilanza volontaria venatoria e per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente autorizzata.




7

3. Possono introdurre e trasportare mezzi di cattura o abbattimento della fauna nel territorio del Parco e delle Riserve gestite, previa autorizzazione dell'Ente Parco:
  - a) i ricercatori che svolgono attività scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
  - b) i ricercatori che svolgono attività scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nell'autorizzazione dell'Ente;
  - c) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo faunistici e gli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L. 394/91
4. Le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art.4 della L. 157/92 e dalla normativa regionale vigente.

## **Capo II – Autorizzazioni**

### **Art. 7 - Introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti assimilati, di esplosivi, di mezzi distruttivi e di cattura nel e dal territorio del Parco e delle Riserve Gestite**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, nonché dagli articoli 3 e 6 del presente regolamento, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco e delle Riserve Gestite, da parte di privati, di armi e oggetti assimilati, esplosivi e mezzi distruttivi e di cattura è **consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco e lungo i percorsi individuati e indicati nella cartografia allegata al presente regolamento quale Allegato Carta 1, Carta 2, Carta 3 e nel relativo provvedimento autorizzatorio.**
2. Possono essere autorizzati solo i tratti stradali e i sentieri all'interno del Parco e delle Riserve gestite che debbano essere percorsi obbligatoriamente, laddove non esistano vie alternative nelle aree esterne al Parco e alle Riserve gestite, per raggiungere il luogo esterno alle aree protette, in cui viene esercitata l'attività venatoria o vengano utilizzati gli strumenti e le cose per le quali viene richiesta l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento. I percorsi autorizzati devono essere comunque quelli più brevi possibili per percorrere le Aree protette



8

gestite dall'Ente Parco, al fine di raggiungere le strade principali autorizzate o uscire dall'Area protetta.

3. L'Introduzione, il trasporto ed l'esportazione delle armi e oggetti assimilati non è comunque consentito al di fuori delle strade principali autorizzate (statali, regionali, provinciali, comunali), mentre il transito su strade vicinali o interpoderali può essere autorizzato ai **SOLI RESIDENTI** nel territorio del Parco, in mancanza di un percorso alternativo sulle strade principali o per raggiungere le stesse, e in casi eccezionali, solo per motivi che impediscano la percorribilità dei percorsi autorizzati in allegato Carta 1, Carta2, Carta3. I residenti dovranno pertanto indicare nella richiesta di autorizzazione le strade da percorrere dal proprio domicilio fino alla strada autorizzata più vicina al luogo per il quale si dispone dell'autorizzazione alla detenzione delle armi e assimilati.
4. E' vietato trasportare armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione o cattura, percorrendo a piedi l'area del Parco e delle Riserve gestite. Solo in casi del tutto eccezionali è consentito il transito a piedi con armi a seguito, fermo restando le modalità indicate, qualora il percorso da effettuare sia breve, l'unico possibile per raggiungere le aree esterne e non presenti particolari criticità per la tutela ambientale e per il controllo. Il percorso dovrà comunque essere indicato nell'autorizzazione rilasciata.
5. Le armi e gli oggetti assimilati per le quali viene richiesta autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, devono essere collocate nei mezzi di trasporto e trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e poste in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia. In ogni caso il trasporto dell'arma o di mezzi di cattura e distruzione deve avvenire in modo tale che costituisca solo il trasferimento della stessa da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso, in assenza, quindi della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto.
6. Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto assoluto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali autorizzati, se non per evidenti motivi di necessità e per cause di forza maggiore.
7. E' fatto obbligo di tenere i cani utilizzati per l'attività venatoria a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi.



9

## **Art. 8 - Detenzione e commercio di armi e oggetti assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura**

1. Ove non ostino i divieti di cui alla normativa vigente in materia, la **detenzione** di armi ed oggetti assimilati, nonché di esplosivi e di mezzi di cattura e distruzione, è consentita esclusivamente presso i locali ove risulti stabilita la residenza o l'attività del detentore. La detenzione in altri luoghi è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Tale autorizzazione decade qualora le armi siano trasferite in un luogo esterno al Parco.
2. Ove non ostino i divieti di cui alla normativa vigente in materia e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il **commercio** di armi e oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e mezzi di cattura e distruzione di cui al presente regolamento, è consentito nel territorio del Parco e delle Riserve gestite, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

## **Art. 9 - Autorizzazioni dell'Ente Parco**

1. Coloro che intendono essere autorizzati ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 devono presentare apposita richiesta in bollo del valore legale alla Direzione dell'Ente Parco e delle Riserve Gestite, secondo i modelli (Allegato B e C al presente regolamento) disponibile presso le Sedi e sul sito internet ufficiale dell'Ente stesso.

In particolare tale richiesta, pena il diniego dell'autorizzazione:

- a) deve indicare i dati anagrafici del richiedente, compreso il domicilio, se si è residenti o meno nel territorio del Parco e Riserve gestite, i fini per cui si richiede l'autorizzazione, il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura e distruzione per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio, nonché il percorso che si intende effettuare in caso di trasporto;
- b) deve essere corredata della seguente documentazione:
  - fotocopia leggibile di un documento d'identità in cui sia indicata l'attuale residenza o domicilio del richiedente;
  - fotocopia delle autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, previsti dalle normative vigenti per la detenzione, il trasporto, la vendita delle cose per le quali si richiede l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento;



10

c) per l'autorizzazione all' introduzione, trasporto ed esportazione di armi finalizzate all'**attività venatoria** allegare inoltre:

- fotocopia leggibile del porto di fucile ad uso caccia in validità;
- fotocopia leggibile della denuncia all'autorità di P.S. del possesso di armi, da cui si evinca marca, modello e numero di matricola delle armi di proprietà per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio e i dati del luogo (residenza, domicilio, ecc.) dove sono custodite le armi e oggetti assimilati;
- fotocopia iscrizione all'A.T.C. di destinazione ovvero di qualunque altro titolo che giustifichi la richiesta di transito;

d) per autorizzazione introduzione, trasporto ed esportazione di armi ad **uso sportivo** allegare inoltre:

- fotocopia leggibile del porto d'armi uso sportivo;
- fotocopia leggibile della denuncia all'autorità di P.S. del possesso di armi, da cui si evinca marca, modello e numero di matricola delle armi di proprietà per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio e i dati del luogo (residenza, domicilio, ecc.) dove sono custodite le armi e oggetti assimilati;

2. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore dell'Ente Parco, previa apposita istruttoria degli Uffici preposti, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
3. La richiesta di autorizzazione è soggetta a marca da bollo del valore legale.
4. L'elenco dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati è depositato presso il Servizio Guardaparco e pubblicato nell'Albo sul sito del Parco, ed è consultabile dal personale dei Commissariati, ai Comandi o Stazioni dei CC. e alla Polizia Provinciale competenti per territorio.
5. La durata dell'autorizzazione è specificata nell'atto autorizzatorio. Limitatamente al trasporto e all'introduzione di armi per uso venatorio e uso sportivo, l'autorizzazione ha durata della rispettiva licenza di porto d'armi in possesso del richiedente.

 11

6. L'autorizzazione è personale e non cedibile: essa costituisce titolo per l'Introduzione, il trasporto e l'esportazione, la detenzione e il commercio di armi e/ altri mezzi di distruzione e cattura permessi dalla legge, all'interno del territorio del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e delle riserve "Lago di Canterno" e "Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico", nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute e limitatamente ai percorsi in essa indicati.
7. E' obbligatorio portare con sé l'autorizzazione dell'Ente Parco durante l'attraversamento ed esibirla per i controlli da parte del Personale incaricato alla Vigilanza.
8. L'autorizzazione è valida al permanere di tutte le condizioni specificate nella richiesta. Eventuali variazioni dei dati contenuti nella richiesta subentrati successivamente alla data del rilascio, dovranno essere comunicate tempestivamente, attraverso il modulo **in allegato C**, agli uffici preposti dell'Ente che cureranno il rilascio dell'autorizzazione aggiornata.
9. L'Ente Parco provvederà, senza oneri per i richiedenti, all'aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità, per renderle conformi e coerenti con il presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Validità dell'autorizzazione al transito di armi per uso attività venatoria**

1. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco e delle Riserve gestite, di armi da caccia è strettamente legato ai tempi stabiliti dalle norme vigenti per l'attività venatoria. In particolare, il transito con armi da caccia può essere effettuato esclusivamente **nelle giornate consentite all'attività venatoria** secondo quanto specificato nel Calendario venatorio annuale adottato dalla Regione Lazio.
2. In epoca di chiusura dell'attività venatoria è consentita, previa autorizzazione, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, di armi da caccia per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi, previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa, o per raggiungere le zone ove è consentito l'uso del fucile da tiro (campi di tiro a volo o di gara) o da caccia per le attività previste dalla legge 157/92 e dalla L.R. 17/95 art. 17 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile).
3. Coloro che debbono essere autorizzati all'introduzione, trasporto ed esportazione d'armi ad uso venatorio nel e dal territorio Parco e delle Riserve Gestite, devono presentare apposita richiesta secondo il modello di cui all'allegato B al presente Regolamento;



### **Art. 11 - Armi ad uso sportivo**


1. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi ad uso sportivo, è consentito, previa autorizzazione dell'Ente ed esclusivamente lungo i percorsi individuati e autorizzati, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi o analoghi atti diversamente denominati.
2. Quanto sinora stabilito nel presente Regolamento, se non di seguito diversamente specificato, è da ritenersi valido anche per l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco e delle Riserve Gestite, di armi ad uso sportivo;
3. Coloro che debbono essere autorizzati all'introduzione, trasporto ed esportazione d'armi ad uso sportivo all'interno del Parco e delle Riserve Gestite, devono presentare apposita richiesta secondo il modello di cui all'allegato B al presente Regolamento;
4. L'autorizzazione per l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi ad uso sportivo è valida esclusivamente negli orari e nelle giornate del poligono/tiro a segno per i quali si richiede l'autorizzazione e per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi, previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.

## **Capo III**

### **Attività pirotecnica e utilizzo di particolari strumenti**

#### **Art. 12 - Attività pirotecnica**


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, compresi gli artifici aventi esclusivo effetto illuminante o fumoso e privi di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e apparecchi simili, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele necessarie per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei valori ambientali, culturali e paesaggistici dei luoghi, **non sono consentiti all'interno del perimetro del Parco**, fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali nei centri urbani.



2. L' accensione di fuochi pirotecnici è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco e nel rispetto della normativa vigente in materia, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità di Protezione Civile competenti, esclusivamente in occasione di festività religiose e di eventi culturali o folcloristici, legati alla tradizione e ai costumi locali. L'Ente Parco può comunque vietare l'attività pirotecnica qualora nell'area interessata sia stata segnalata la presenza di fauna particolarmente protetta ai sensi della normativa vigente in materia o non sussistano le condizioni per garantire la tutela di specie e habitat tutelati dalla normativa vigente.
3. La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Ente Parco tramite lo Sportello Unico dei Comuni, **non meno di 30 giorni** prima della data prevista per l'evento, ad eccezione dei fuochi d'artificio regolarmente autorizzati dall'autorità di P.S. esclusivamente nei centri abitati.
4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la documentazione relativa ai mezzi antincendio che saranno presenti sul luogo durante la manifestazione pirotecnica.
5. Nella richiesta di autorizzazione deve essere specificata nel dettaglio la località di collocazione degli inneschi e l'area interessata.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, previa istruttoria del Servizio Guardiaparco, sentiti l'Ufficio tecnico /naturalistico e il Servizio Guardiaparco dell'Ente, tesa a verificare la natura dell'evento, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accensione dei fuochi e l'assenza, comunque, di motivi ostativi alla stessa.
7. Il richiedente è responsabile nei confronti dell'Ente Parco, che può rivalersi nei suoi confronti in termini di legge, per ogni eventuale danneggiamento ambientale nel territorio del Parco.
8. L'autorizzazione può essere revocata in presenza di condizioni non idonee, quali siccità prolungata o forte vento.
9. Il provvedimento di autorizzazione/diniego è trasmesso in copia al Comune, ai Commissariati competenti territorialmente o all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

#### **Art. 13 - Strumenti e dispositivi di segnalazione di emergenza**

1. Nel territorio del Parco è consentita la detenzione o il trasporto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare esclusivamente quali strumenti luminosi per il





salvataggio o per attività di protezione civile alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 14 - Dissuasori acustici elettromagnetici e a scoppio per la fauna selvatica**

1. L'utilizzo di dissuasori acustici elettromagnetici e a scoppio per allontanare la fauna selvatica ai fini della tutela delle produzioni agricole deve essere comunicato all'Ente Parco, almeno 10 giorni prima del relativo inizio, mediante l'apposito modulo (Allegato B) disponibile presso la Sede e sul sito internet ufficiale dell'Ente stesso.
2. L'Ente Parco può vietare e sospendere l'utilizzo di cui al comma 1, qualora nell'area interessata sia stata segnalata la presenza di fauna particolarmente protetta ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Capo IV**


#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 15 -Revoca e divieto di rilascio dell'autorizzazione**

1. Fatte salve le conseguenze penali e l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, la violazione delle norme del presente regolamento, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.
2. Si procede, altresì, alla revoca dell'autorizzazione in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) della legge n. 157/1992 o dall'articolo 11, comma 3, lettera a) della Legge n. 394/1991.
3. La reiterazione, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge n. 689/1981, di violazioni delle norme del presente regolamento, comporta il divieto di rilascio dell'autorizzazione per un periodo di anni 5 dalla data del provvedimento di revoca adottato a seguito della reiterazione stessa.

##### **Art. 16- Sanzioni**

1. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi ed oggetti assimilati, di esplosivi, di mezzi distruttivi e di cattura da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati o in sostanziale difformità dall'autorizzazione, costituisce reato



15

ed è punito dall'art 30 Comma 1 della L. 394/91 con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 103 a 12.991

2. Le violazioni al presente regolamento sono altresì punite ai sensi dell'art 30 comma 2 della L. 394/91, e della L.R. 29/97.
3. L'autorizzazione va esibita su richiesta degli organi di vigilanza: il rifiuto di esibire l'autorizzazione comporterà la decadenza della stessa, fatte salve le conseguenze sul piano sanzionatorio dettate dalle normative vigenti per la fattispecie.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni fornite dall'Ente gestore, dei percorsi e dei dati identificativi, compresi quelli delle armi, contenuti nell'autorizzazione, comporterà la decadenza della stessa.
5. L'Ente gestore si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, attraverso gli uffici preposti, per verificare la veridicità dei dati autocertificati dai richiedenti. Il rilascio di dati non veritieri è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. Per la mancata esibizione dell'autorizzazione, durante i controlli effettuati dagli organi competenti, si applicheranno le sanzioni amministrative prevista dalla L.R. 29/97

#### **Art. 17 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è attribuito al Servizio di Vigilanza/Guardiaparco dell'Ente Parco, nonché a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e di contestazione di illeciti penali e amministrativi ai sensi della normativa vigente.

#### **Art 18**

##### **Trattamento dei dati e tutela della Privacy**

1. Il trattamento e la tutela della Privacy dei dati raccolti dall'Ente Parco per le finalità del presente Regolamento sono disciplinati, dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

  16

#### **Art. 19 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'Albo dell'Ente Parco nonché, per notizia, nell'Albo dei Comuni del territorio del Parco e alle Riserve gestite e presso le sedi ufficiali degli ambiti territoriali di caccia limitrofi al Parco e alle Riserve gestite.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Ente Parco.
3. L'Ente parco cura, anche attraverso il proprio Sito Internet, la più ampia diffusione della conoscenza del presente regolamento.
4. L'Ente Parco provvederà, senza oneri per i richiedenti, all'aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità, per renderle conformi e coerenti con il presente Regolamento.

2